



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 105 DEL 08-08-2025

REGISTRO GENERALE N. 1286 DEL 08-08-2025

ORIGINALE

OGGETTO: PRATICA SUAP: 05593210726-14012022-1937D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA), A FAVORE DELLA DITTA "BAWER SPA SITO 2 - NELL'IMPIANTO DI SALDATURA E VERNICIATURA COMPONENTI METALLICI ED ACCESSORI IN ZONA INDUSTRIALE JESCE KM. 13.1 MATERA (MT) - AGGIORNAMENTO DELL'AUA RILASCIATA CON D.D. N. 701 DEL 09 APRILE 2021 PER MODIFICA IMPIANTISTICA PUNTI EMISSIVI -.

L'ISTRUTTORE
MARIA LUISA CARRIERO

IL R.U.P.
FRANCESCO MALVASI

IL FUNZIONARIO DI E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del **SUAP ID 4935** prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0022385 del 20/04/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 6296 del 20/04/2022, con la quale la ditta "Bawer SpA – Sito 2" ha presentato richiesta di Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) n. 701 del 9 aprile 2021, per la "Modifica dei punti emissivi nell'Impianto di saldatura e verniciatura componenti metallici ed accessori" in Zona Industriale Jesce – Km. 13.1 Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. rilasciata con D.D. n. 701 del 9 aprile 2021, sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- comunicazione o **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la D.G.R. n.492/19 di aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell'Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)

- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i." all'art.3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'istruttoria svolta dall'Ufficio Ambiente in merito alla proposta progettuale della Società "Bawer SpA" è emerso quanto segue:

- con l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP, prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0022385 del 20/04/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 6296 del 20/04/2022, con la quale la ditta "Bawer SpA – Sito 2" ha presentato richiesta di Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) n. 701 del 9 aprile 2021, per la "Modifica dei punti emissivi nell'Impianto di saldatura e verniciatura componenti metallici ed accessori" in Zona Industriale Jesce – Km. 13.1 Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con D.D. n. 701 del 9/04/2021, presentata dalla Ditta "Bawer SpA", sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

Lo stabilimento Bawer SpA svolge l'attività di "fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori – Parti in metallo" ed è situato in Zona Industriale Jesce – Km. 13.1 Matera (MT).

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO ODIERNO

La società Bawer S.p.A. realizza componenti ed accessori in acciaio destinati ai mercati del settore Automotive e, dall'anno 2008, ha intrapreso un processo di diversificazione della produzione, aprendosi al mercato del settore Medicale e Museale.

Lo stabilimento, già autorizzato con Determina Dirigenziale n° 701 del 9 aprile 2021 da questo Ufficio e denominato **SITO 2**, è stato ampliato nel 2018 e si estende su una superficie complessiva di 16.000 m²; al suo interno, il ciclo di lavorazione produce manufatti verniciati con un *impianto automatizzato Eurotherm C18-100 a polvere epossidica su scheletri metallici*, secondo le seguenti fasi di lavorazione:

- carico manuale dei manufatti su convogliatore,
- pretrattamento in tunnel di lavaggio,
- asciugatura in forno,
- raffreddamento naturale in aria ambiente,
- verniciatura a polvere in cabina con reciprocatori automatici,
- polimerizzazione in forno,
- raffreddamento naturale in aria ambiente,
- scarico manuale dal convogliatore.

L'impianto è completamente automatizzato e controllato da un quadro di comando; l'intervento degli operatori è limitato al solo carico dei pezzi da verniciare e scarico dei manufatti verniciati.

Le fasi del processo produttivo ambientalmente rilevanti sono il *forno di asciugatura* ed il *forno di polimerizzazione*.

Il *forno di asciugatura* asciuga i pezzi dopo il lavaggio preliminare ed è composto da una camera di trattamento, da un'unità ventilante e da un generatore termico costituito da un bruciatore a gas a combustione diretta, alimentato a Metano; i pezzi all'interno del forno vengono fatti transitare nella camera di trattamento tramite un convogliatore, mentre l'aria al suo interno viene fatta ricircolare dal basso verso l'alto con ventilatori impiegati del tipo centrifugo a pale rovesce e passa attraverso il generatore termico che la riscalda alla temperatura di lavoro; la temperatura è controllata tramite un termostato elettronico che agisce sul bruciatore.

Il *forno di polimerizzazione* polimerizza termicamente i manufatti dopo la verniciatura a polvere ed è costituito da una camera di trattamento, da una unità ventilante e da un generatore termico costituito da un bruciatore a gas a combustione diretta, alimentato a Metano; lo schema di funzionamento è del tutto simile al forno di asciugatura.

Si svolgono nello stabilimento denominato SITO 2 altre lavorazioni concomitanti alla verniciatura dei pezzi metallici che sono strutturate per non produrre emissioni convogliate in atmosfera, quali:

- la lavorazione a freddo di manufatti plastici, l'immagazzinamento, la piega di manufatti metallici, il controllo qualità e la spedizione,
- **attività di taglio e saldatura dei manufatti metallici** assistite da 4 unità di filtrazione semoventi Filcar modello DF2-2BR con bracci mobili di aspirazione adattabili, che reimmettono da griglie poste sulla loro sommità l'aria filtrata in ambiente di lavoro; tali unità comprendono filtri a cartucce che provvedono alla filtrazione dei fumi di saldatura, delle polveri fini e grossolane e di trucioli in modesta quantità; l'aria ed i fumi aspirati attraversano una precamera verticale nella quale avviene la separazione, per gravità, della maggior parte del particolato che si deposita sul fondo di un primo cassetto di raccolta; un successivo labirinto ed una sezione filtrante ulteriore con cartucce ad alta efficienza, provvedono alla filtrazione delle polveri residue che si depositano in un secondo cassetto di raccolta.

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA IMPIANTISTICA E DELLE PRESCRIZIONI DI MONITORAGGIO

Nell'ipotesi di ottimizzare e migliorare le fasi lavorative dei **montaggi meccanici con saldatura**, la Società Bawer ha previsto la realizzazione di un **nuovo impianto centralizzato di aspirazione e trattamento** dei relativi fumi marca *Gamma impianti*, mod. GFC 10 NV H13 da 7,5 kW che, analogamente alle 4 unità di filtrazione semoventi, dovrebbe reimmettere l'aria filtrata in ambiente di lavoro; la modifica impiantistica prospettata dalla Società Bawer S.p.A. prevede un'aspirazione continua ed un abbattimento centralizzato degli inquinanti espulsi nei fumi e prodotti dalle 7 postazioni di saldatura separate e numerate.

Tale nuovo impianto sarà ubicato lungo il lato Sud dello stabilimento denominato SITO 2 e disporrà di un unico condotto rastremato (a diametro variabile) dal quale si dirameranno bracci mobili snodabili ed adattabili per l'aspirazione localizzata dei fumi di saldatura da 7 postazioni di montaggio/saldatura manuali in linea (per una lunghezza di circa 32 metri); i bracci saranno tutti dotati di valvole a ghigliottina che ne impediranno l'aspirazione in caso d'inutilizzo di alcune postazioni.

Il condotto rastremato convoglierà in un impianto centralizzato di filtrazione dotato di 10 cartucce in poliestere di 1.200 mm di altezza e 325 mm di diametro, composto da una sezione aspirante, un gruppo filtrante ed una sezione di evacuazione dell'aria; il flusso d'aria da depurare viene convogliato al filtro con apposita linea di aspirazione, grazie alla depressione creata all'interno della struttura dell'aspiratore. L'ingresso della miscela aria/fumi di saldatura confluisce inizialmente nella parte laterale del sistema di abbattimento e successivamente nella parte posteriore in un'apposita intercapedine che funge da camera di calma e provvede alla separazione delle particelle più grosse; la sezione filtrante che segue, costituita da una serie di cartucce, consente di separare e raccogliere le polveri fini in uscita dalla camera di calma; il flusso d'aria filtrata passa quindi attraverso un aspiratore che la espelle da una griglia, con un condotto interno alla macchina, nell'aria dell'ambiente di lavoro. Il sistema di abbattimento è modulare e dotato di **2 stadi con filtri assoluti HEPA con classe di efficienza (CEN EN 779) H13** (2 filtri da 610*610*292 mm ed 1 filtro da 305*610*292) installati sulla sommità del filtro a cartucce, mentre, nella parte superiore è realizzato il vano per la zona di soffiaggio e pulizia pneumatica delle cartucce che viene monitorata da una centralina (sistema Cerebro), nonché lo scarico polveri; la centralina governa il sistema di pulizia automatica del filtro (air clean), di controllo delle polveri (dust detector) e della regolazione automatica della velocità (applicazione eolo) in base alla pressione rilevata in tempo reale.

Il sistema depurativo immette nell'ambiente di lavoro una maggior quantità d'aria, rispetto alle unità di filtrazione semoventi Filcar modello DF2-2BR ad oggi utilizzate e, per tal motivo, si è ritenuto come indispensabile un'integrazione del monitoraggio ambientale per questa fase lavorativa, rispetto a quello già attuato sull'operatore, prevedendo l'introduzione di una nuova postazione fissa in ambiente di lavoro, denominata D2, che si prefigge di valutare l'abbattimento del CO, delle polveri totali e dei metalli in aria ambiente da parte del sistema centralizzato GFC 10 NV H13; di conseguenza, la postazione denominata D1 (Polveri - frazione inalabile) nella precedente determina autorizzativa, viene mantenuta per la misura delle emissioni polverulente diffuse nell'aria dell'ambiente di lavoro, come verifica analitica a salvaguardia dei lavoratori; essa continuerà ad essere posta nei pressi del sistema Gema con ciclone EZ04, a servizio della cabina di verniciatura con polveri epossidiche.

VALUTAZIONE SULLA SOSTANZIALITÀ DELLA MODIFICA IMPIANTISTICA

La modifica impiantistica prospettata dalla Società Bawer S.p.A. **non può ritenersi sostanziale** per le seguenti valutazioni tecnico-legislative:

1. poiché ottimizza l'aspirazione puntuale su ciascuna postazione di saldatura e ne migliora l'abbattimento dei fumi con un sistema centralizzato dedicato e più efficiente dei singoli sistemi mobili finora utilizzati, ai sensi dell'art. 268, lett. m-bis) *non potrà produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente*;

2. parimenti, pur prevedendo l'aspirazione e la convogliabilità di 7 postazioni di saldatura, rispetto alle 4 ad oggi in esercizio, non comporta un aumento delle emissioni (cfr. art. 268, lett. m-bis) convogliate in atmosfera perché reimmette l'aria filtrata in ambiente di lavoro, come già avviene con l'esercizio delle unità mobili;
3. non si può neppure considerare una variazione qualitativa delle emissioni (cfr. art. 268, lett. m-bis) perché non varia la fase lavorativa e, di conseguenza, neanche la qualità emissiva;
4. col nuovo sistema di abbattimento non sono alterate le condizioni di convogliabilità tecnica delle emissioni perché non viene alterata la rete dei condotti emissivi in atmosfera, né in numero e né in portata.

VISTO il parere prodotto dal Dott. Pietro DE LUCIA in data 15/04/2025 e la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Vincenzo RIZZELLO del 13/05/2025, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere all'aggiornamento del provvedimento di AUA n. 701 del 9 aprile 2021, a favore della Ditta "Bawer SpA", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 comma 8 (e s.m.i.) e D.P.R. n. 59/2013, art. 6;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale su riportato;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Il sottoscritto Funzionario di E.Q. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione dell'aggiornamento con sostituzione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata con D.D. n. 701 del 9 aprile 2021;

IL FUNZIONARIO DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) **di aggiornare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 701 del 09/04/2021, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 a favore della Ditta "Bawer SpA", per l'impianto di produzione e verniciatura di accessori in metallo, ubicato nella Zona Industriale di Jesce, Km 13.1, nel comune di Matera (MT), Foglio di mappa n. 8 particella 1060 sub 1, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1:
 - lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 3) **di dare atto** sostituisce e aggiorna il richiamato Provvedimento Dirigenziale n. 701 del 09/04/2021, riprendendone tutti i contenuti e prescrizioni dei titoli abilitativi pertinenti lo stabilimento;

- 4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle condizioni e prescrizioni vincolanti come di seguito:

Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

QUADRO PRESCRITTIVO

- a) I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata** e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- b) eventuali variazioni della concentrazione degli inquinanti, che, eventualmente superino il valore limite autorizzato riportato nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata**, devono essere comunque tali da non superare il valore del flusso di massa, calcolato come prodotto della portata dell'effluente gassoso secco per il limite di concentrazione;
- c) dovranno essere garantite condizioni termo-igrometriche, acustiche e luminose idonee per i lavoratori durante i turni di lavoro; in particolare dovranno essere garantiti i ricambi di aria minimi secondo la norma UNI 13779:2005 - almeno 36 m³/ora a persona - con immissione nell'ambiente confinato di lavoro una quantità d'aria esterna come indicato dalla norma UNI 10339;
- d) i sistemi di abbattimento delle polveri dovranno essere mantenuti secondo le indicazioni fornite dai rispettivi costruttori (libretti d'uso/manutenzione o assimilabili) e, in assenza di tali indicazioni, dovranno essere mantenuti con frequenza almeno semestrale;
- e) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornirà a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- f) Il gestore assicura, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- g) le piattaforme di lavoro dovranno essere di tipo fisso, con un'adeguata superficie che permetta il controllo emissivo degli effluenti dai condotti;
- h) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti di abbattimento e filtrazione dovranno essere provvisti di porte di misurazione (tronchetti di prelievo) dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
- per l'inquinante **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo, di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo del condotto **E7**, le porte di misurazione (tronchetti di prelievo), secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munite di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata di prelievo al corpo del camino,
 - il punto di emissione **E7**, poiché ha un diametro compreso tra 0,35 ed 1,1 metri (1.100 mm), dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di prelievo per la rilevazione delle polveri totali sul piano di misurazione del condotto; sarà quindi dotato di 2 tronchetti di prelievo innestati sul condotto, normati secondo la UNI EN 15259:2008;
 - per il campionamento degli analiti **Alcalinità espressa come Na₂O, composti del Fosforo come PO₄³⁻, C.O.V. espresse Carbonio Organico Totale (C.O.T.)**, Metanolo **CH₃OH** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere ai flussi emissivi dei condotti **E1, E3, E6, E7** (per E7 solo S.O.V.), **E9** mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- i) i Composti Organici Volatili C.O.V. da campionare saranno quelli che recano definizione nell'art. n° 268, lettera II) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rispondenti a *qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 °K (20 °C) una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;*
- j) i punti di prelievo degli effluenti (porte di misurazione), dovranno essere agevolmente raggiungibili e dovrà esserne garantita l'accessibilità in modo da consentire il campionamento degli inquinanti prescritti senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare secondo le esigenze della norma **UNI EN 15259** e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);

- k) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno dei condotti durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione del flusso stesso; i tronchetti di prelievo (porte di misurazione) dovranno essere posti in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri idraulici a monte ed almeno 2 diametri idraulici a valle di qualsiasi deformazione del condotto stesso (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite sulla sezione trasversale dei condotti (piano di misurazione) con forma e superfici costanti;
- l) i condotti dovranno essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- m) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi degli aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione dei flussi emissivi allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
- n) le canalizzazioni, gli esaustori, i condotti e comunque tutte le superfici aventi una temperatura ustionante pari a $t > 60$ °C che si trovano nel raggio di azione degli operatori addetti al campionamento dovranno essere opportunamente protette o segregate mediante schermi protettivi disperdenti o isolanti (coibentati); le superfici aventi una temperatura ustionante devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica;
- o) gli effluenti devono rispettare il valore limite di emissione indicato nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, riferito ai periodi di normale funzionamento degli impianti (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti); tale limite sarà rapportato al volume di effluente gassoso secco, riferito alle condizioni normali di temperatura e pressione per gli aeriformi convogliati (0 °C - 273 K e 101325 Pa);
- p) non saranno accettati autocontrolli emissivi senza i dati della caratterizzazione degli effluenti;
- q) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di **messa in esercizio** dell'*impianto centralizzato di aspirazione ed abbattimento dei fumi di saldatura*; la **messa a regime** di tale impianto dovrà essere comunicata non oltre 30 giorni dalla data di messa in esercizio;
- r) eseguire, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime dell'*impianto centralizzato di aspirazione ed abbattimento fumi di saldatura*, una determinazione degli inquinanti delle **emissioni diffuse** siglate come **D1** e **personali** (sull'operatore) siglata come **P1**, riportate nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* che segue;
- s) eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a **mesi dodici (12)** per le emissioni convogliate siglate come **E1, E3, E6, E7, E9** e pari a **mesi sei (6)** sia per le emissioni diffuse in ambiente di lavoro **D1** e **D2** che personali (sull'operatore) **P1**;
- t) i condotti siglati con **E2, E4, E5** ed **E8** convogliano effluenti costituiti da fumi di combustione prodotti da bruciatori di potenza pari a 0,300 MWt (E2 ed E4) e pari a 0,720 MWt (E5 ed E8) alimentati a Metano; tali emissioni sono considerate rivenienti da impianti ed attività in deroga, di cui all'art. n° 272, comma 1 Allegato IV alla Parte QUINTA, paragrafo 1, lettera **dd**) del D.Lgs. 152/2006 (e succ. mod. ed int.), e non soggette a controlli periodici;
- u) si continuerà ad eseguire, su un operatore adibito alle postazioni di saldatura, il campionamento personale **P1** delle particelle aerodisperse nella fase di saldatura come frazione di polveri inalabili, dei composti organici volatili (C.O.V.) nella zona respiratoria del saldatore per valutare l'esposizione personale ai fumi di saldatura e del carico di monossido di Carbonio (CO) inalato dall'operatore e prodotto da operazioni legate alla saldatura stessa;
- v) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
- w) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che esegue le analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento degli impianti in condizione di pieno regime**; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova

consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;

- x) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni convogliate e sull'aria dell'ambiente di lavoro deve essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- y) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure, nonché le manutenzioni periodiche eseguite sui sistemi di abbattimento degli inquinanti;
- z) gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- aa) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla *Tabella riassuntiva delle emissioni*, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà tener presente il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;
- attenersi all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: "**Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni**";
- per la verifica della **conformità delle emissioni convogliate** si farà riferimento all'*Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del, D.Lgs 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.*;
- per la **strategia di campionamento** ed i **criteri di valutazione** ed identificazione **delle fonti emissive** si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- per la misura dei **parametri di caratterizzazione** degli effluenti (velocità, portate, pressioni e temperature) nelle **emissioni convogliate**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- per il campionamento delle **polveri totali** e dei **metalli** nelle **emissioni convogliate** si potrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017, avendo cura di valutarne l'applicabilità;
- per la misura del Carbonio Organico Totale **C.O.T.**, come espressione dei Composti Organici Volatili **C.O.V.** nelle **emissioni convogliate** si applicherà la norma UNI EN 12619:2013, come loro sommatoria delle specie organiche volatili rilevate;
- si dovranno, inoltre, **identificare** le specie organiche volatili nelle **emissioni convogliate** e nell'**aria dell'ambiente di lavoro**, applicando la norma UNI CEN/TS 13649:2015 e riportarne le quantità nel certificato d'analisi;
- per la determinazione dell'**alcinità come Na₂O** nelle **emissioni convogliate** si potrà applicare il metodo NIOSH n° 7401 - vapori alcalini e sali basici - Issue 2, agosto 94 (agg. 07/2015), ai vapori basici di Soda caustica NaOH impiegata come sgrassante, avendo cura di esprimere i risultati come Na₂O;
- per la determinazione dei Fosfati **PO₄³⁻** contenuti nei fosfosgrassanti liquidi come acido fosforico nelle **emissioni convogliate** si potrà applicare la norma NIOSH 7903 Issue 2 - 15/08/94 rev. 15/07/2015, il metodo ISTISAN 98/2 (D.M. 25/08/2000 All. 2 esteso ai PO₄³⁻), o, in alternativa, adattando la norma ISO 21438-01:2007 alle emissioni convogliate, se si riterrà durante il campionamento che l'intervallo di concentrazioni per i PO₄³⁻ sia molto basso;
- per la misura del Metanolo **CH₃OH** nelle **emissioni convogliate**, essendo una delle specie facenti parte dei Composti Organici Volatili **S.O.V.**, si potrà applicare la norma UNI CEN TS 13649:2015 con speciazione selettiva su tale molecola in abbinamento alla NIOSH 2549 Issue 1 15/05/96 per desorbimento termico e GCMS;
- per la determinazione delle **polveri - frazione inalabile** nelle **emissioni diffuse** del particolato aerodisperso nella saldatura, captato con postazione fissa **D2** (misura statica), posta a non più di 3 metri dal filtro finale del sistema Gema con ciclone EZ04 e sull'operatore **P1** (misura dinamica) nella zona di saldatura servita dal sistema centralizzato di aspirazione con bracci mobili, si dovrà applicare il Metodo UNICHIM 1998:2013; la misura sull'operatore dovrà essere mediata sull'intero turno lavorativo;
- per la determinazione del gas monossido di Carbonio **CO**, inteso come indicatore biologico di esposizione (IBE) nella zona respiratoria del saldatore nel **campionamento personale** sull'operatore **P1** è ammesso l'uso di

strumenti a spettrometria infrarossa non dispersiva (NDIR) con espressione dei risultati su media oraria, o campioni d'aria tal quali con sacche tedlar ed analisi GC-MS, o fiale sitospecifiche;

- per la determinazione dei Composti Organici Volatili **C.O.V.** nelle **emissioni diffuse**, captate sull'operatore **P1** (misura dinamica) nella zona di saldatura, si potrà applicare la norma UNI CEN TS 13649:2015, individuandone le specie e riportandole nel certificato d'analisi;
- per la misura dell'**Ossigeno** negli effluenti delle **emissioni convogliate**, al fine di stabilire la densità degli effluenti stessi, si dovrà applicare la norma UNI EN 14789:2017;
- per la misura dell'**Umidità** negli effluenti delle **emissioni convogliate**, si dovrà applicare la norma UNI EN 14790:2017.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: BAWER S.p.A.

Localizzazione: STABILIMENTO "SITO 2", zona industriale Jesce - 75100 Matera

Tipo di attività: IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA, MONTAGGIO E SALDATURA DI MANUFATTI METALLICI.

PUNTI DI EMISSIONE	LINEA DI LAVORAZIONE E FONTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm ³ /h	Altezza da terra (1) metri	Diametro mm	Sezione m ²		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa t/h	
E1	Tunnel di lavaggio - sgrassaggio	8.200	12,30	600	0,283	Alcalinità espressa come Na ₂ O	5	41,0	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005, Settore 2, Punto 2.37 (sgrassaggio alcalino).
E2	Tunnel di lavaggio - sgrassaggio - fumi di combustione bruciatore a Metano da 0,300 MWt	1.000	11,35	250	0,049	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte I, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183 e così confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020.
E3	Tunnel di lavaggio - fosfodecapaggio	8.200	12,30	600	0,283	Composti del Fosforo come PO ₄ ³⁻	5	41,0	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005, Settore 2, Punto 2.12
						C.O.V. come Carbonio Organico Totale COT	20	164,0	Valore assimilato al Settore 2, Punto 2.21 della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.
E4	Tunnel di lavaggio - sgrassaggio - fumi di combustione bruciatore a Metano da 0,300 MWt	1.000	11,35	250	0,049	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte I, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183 e così confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020.
E5	Asciugatura forno continuo - fumi di combustione bruciatore a Metano da 0,720 MWt	9.000	12,00	560	0,246	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte I, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183 e così confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020.
E6	Asciugatura forno continuo - asciugatura lamiere	9.000	13,30	560	0,246	Metanolo CH ₃ OH	120	1.080	Valore limite come da Classe III, Tabella D, Parte II, ALLEGATO I alla PARTE QUINTA del D.Lgs. n° 152/06, decurtato del 20%, come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/99.
E7	Verniciatura elettrostatica con polveri epossidiche	24.000	13,65	1.000	0,785	Polveri totali	5	120	Valore come indicato dal Settore 2, Punto 2.3 (applicazioni prodotti vernicianti in polvere) della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.

						C.O.V. come Carbonio Organico Totale COT.	50	1.200	Valore come indicato dal Settore 2, Punto 2.5 (cabina di verniciatura) della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.
E8	Polimerizzazione con forno continuo - fumi di combustione bruciatore a Metano da 0,720 MWt	9.000	13,10	560	0,246	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte I, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183 e così confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020.
E9	Polimerizzazione con forno continuo - essiccazione	9.000	13,30	560	0,246	C.O.V. come Carbonio Organico Totale COT	50	450	Valore come indicato dal Settore 2, Punto 2.27 (polimerizzazione/cottura prodotti vernicianti in polvere) della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.
P1	Campionamento personale su un operatore delle 7 postazioni di saldatura servite dal nuovo impianto di aspirazione e trattamento fumi centralizzato GFC 10 NV H13	-	Sul corpo dell' operatore	-	-	Polveri - frazione inalabile	5	-	Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, che prevede una specifica valutazione di conformità a 5 mg/m ³ , eseguita tramite il campionamento personale della frazione inalabile.
						CO Monossido di Carbonio	29	-	IBE (indicatore biologico di esposizione) secondo l'A.C.G.I.H. (<i>American Conference of Governmental Industrial Hygienists</i>) sulla valutazione dell'esposizione professionale ai fumi di saldatura (G. IG. IND.- Suppl. vol. 34 - n° 2).
						C.O.V. Sostanze Organiche Volatili	3,25	-	I limiti sono riferiti al TLV-TWA (a 20 °C e 101,3 KPa) del Benzene secondo il D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo II, Allegato XVIII (valori limite di esposizione professionale).
D1	Postazione fissa posta a non più di 3 metri dal filtro finale del sistema Gema con Ciclone EZ04 nel reparto di verniciatura	-	altezza di captazione 1,60 metri	-	-	Polveri - frazione inalabile	5	-	Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, che prevede una specifica valutazione di conformità a 5 mg/m ³ , eseguita tramite il campionamento personale della frazione inalabile.
D2	Postazione fissa posta a non più di 3 metri dall'espulsione aria del nuovo impianto di aspirazione e trattamento fumi centralizzato GFC 10 NV H13	-	altezza di captazione 1,60 metri	-	-	Polveri totali	10	-	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005, Settore 2, Punto 2.34
						CO	10		
						Metalli su filtro Tungsteno W, Alluminio Al, Manganese Mn, Rame Cu, Nichel Ni, Cromo Cr.	4	-	Valore assimilato a quello indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005, Settore 2, Punto 2.35

* L'altezza dei condotti è riferita al suolo

Con riferimento all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - **IMPATTO ACUSTICO** -

Il Comune di Matera che, nell'ambito del procedimento di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 701 del 09/04/2021, non aveva espresso determinazione ed era stato considerato come "assenso senza condizioni" (art. 14 bis comma 4 della L. 241/90), ha definito la classificazione acustica del territorio con Delibera C.C. n. 31/1996 - *Adozione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Matera*. In seguito alla classificazione acustica del territorio da parte del comune a ciascuna zona vengono assegnati i valori limiti definiti dal DPCM del 14/11/1997 (fatta salva la facoltà di comuni che presentano un particolare interesse paesaggistico ambientale e turistico di definire valori limite inferiori);

Nella tabella successiva sono riportati i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq dB (A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento come riportati nella delibera citata:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (6-22) Leq dB (A)	Notturmo (22-6) Leq dB (A)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree ad intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

La zona interessata dal potenziale impatto dell'attività della Società Bawer S.p.A. rientra in area classificata come "CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali" con valori di limite acustici di immissione in ambiente esterno pari a 70 dB(A) nel periodo diurno (6.00-22.00) e 70 dB(A) nel periodo notturno (22.00-6.00);

Tutto ciò premesso, si prescrive quanto segue:

- ove si dovessero rilevare superamenti provvederà a comunicarli tempestivamente all'ARPAB, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - nonché a proporre al Comune e allo stesso ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
- le date programmate per le misure fonometriche dovranno essere comunicate al Comune competente per territorio, all'ARPAB e alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, con almeno 15 giorni di anticipo, per eventuali supervisione alle rilevazioni;
- le date di esecuzione delle misure è opportuno siano comunicate all'Autorità Competente con almeno 15 gg di anticipo;
- gli esiti delle misurazioni andranno inviati alle medesime Autorità entro 30 gg dalla loro esecuzione.

I valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 Marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli uffici dello stabilimento, per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviato all'Autorità Competente;

L'autocontrollo di cui ai punti precedenti andrà ripetuto ogni **2 anni** e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica;

Tutto ciò, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per in materia di inquinamento acustico.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 5) **di stabilire** che il presente provvedimento sostituisce per aggiornamento l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 701 del 09/04/2021, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione che rimane quindi confermata in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data dell'effettivo rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) e precisamente dal 21/04/2021. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 8) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;

- 9) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 10) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 11) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 12) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 13) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, l'Ing. Vincenzo RIZZELLO ed il Dott. Pietro DE LUCIA, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 14) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1286 del 08-08-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per giorni consecutivi dal al al num. del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
Dr. Enrico Luigi De Capua
